

Per questo credo che non sia conveniente introdurre nella nostra legge un principio di questo genere che non farebbe altro se non rendere maggiormente pericolose le operazioni elettorali e più facile le turbative di esse.

PRESIDENTE. Onorevole Noseda, ella mantiene la prima o la seconda edizione del suo emendamento?

NOSEDA. In via principale mantengo la prima e in via subordinata la seconda.

PRESIDENTE. Metto a partito la prima parte dell'articolo 63 così concepita:

« Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 39 ».

(È approvata).

Metto ora a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Maitilasso: « nonchè i candidati della circoscrizione ».

(È approvato).

Metto ora a partito il primo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Noseda: « Nel giorno delle elezioni sono sospesi i permessi di porto d'armi ».

(Non è approvato).

Metto a partito il secondo emendamento dell'onorevole Noseda che dovrebbe essere così formulato:

« Nessuno può sostare armato nelle adiacenze della sala stessa ».

(Non è approvato).

Metto a partito il 2° comma dell'articolo 63: « Essi non possono entrare armati nella sala dell'elezione ».

(È approvato).

#### Art. 64.

« Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nelle liste degli elettori della sezione.

« Una copia di dette liste, l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 3, ed una copia del manifesto contenente le liste dei candidati, di cui all'articolo 55, n. 7, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

« Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori della circoscrizione, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto

nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 3.

« La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio nazionale, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di ufficiale.

« Gli elettori non possono farsi rappresentare ».

A quest'articolo è stato presentato dall'onorevole Amatucci un emendamento così concepito:

« Nel quarto comma, dopo le parole: a quello d'ufficiale, aggiungere: Per i militi della milizia per la difesa nazionale essi devono essere stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedì anteriore alla domenica delle elezioni ».

Questo emendamento si riconnette intimamente con un altro emendamento che l'onorevole Amatucci ha presentato all'articolo 3 e che è stato rinviato alla Commissione. Sarà dunque rinviato alla Commissione anche questo.

Metto intanto a partito l'articolo 64.

(È approvato).

#### Art. 65.

« Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

« La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

« Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

« Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano ri-